


MIN 012040/16.03.2010



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO LEGISLAZIONE E AFFARI PARLAMENTARI

N. 557/LEG/ 807.74 bis

Roma,

16 MAR. 2010

**OGGETTO:** Art.42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, aggiunto dall'art.9, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Applicabilità al personale della Polizia di Stato.

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Comitato per le Pari Opportunità ROMA  
(Rif.n.046/2010/C.P.O. del 18 febbraio 2008)

G

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato manifestato l'intendimento di utilizzare nel sito *Doppiavela* il contenuto della nota redatta da questo Ufficio in data 5 giugno 2009, in materia di mancata applicazione al personale della Polizia di Stato della normativa indicata in oggetto, che prevede la possibilità, per i genitori con figli minori di tre anni, di richiedere l'assegnazione temporanea in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione di attività dell'altro genitore.

Si rappresenta in proposito che la citata nota appare ormai datata, anche in relazione alla giurisprudenza più recente e alla difesa dell'Amministrazione, per cui sarebbe opportuno acquisire elementi aggiornati anche dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

57

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Iorio)